



CITTÀ DI POTENZA

N. 67/2021 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER STAGIONE CALCISTICA 2021/2022

IL SINDACO

PREMESSO

che è prevista, per la stagione calcistica 2021/2022, la tenuta, nello stadio A.Viviani di questa città, degli incontri di calcio, valevoli per il Campionato Nazionale di Lega Pro-girone C- nonché di eventuali partite di Coppa Italia e per play off e play-out e altri incontri di calcio anche amichevoli- delle squadre "POTENZA CALCIO" e "AZ PICERNO",

CONSIDERATO

che la presenza di tifoserie contrapposte durante le partite potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dal consumo di bevande alcoliche e dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

ACQUISITA

in merito, la nota prot.n. 68223 del 19708/2021 con la quale la Questura di Potenza ha chiesto *"di valutare l'opportunità di predisporre per l'intera stagione calcistica 2021/2022, il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dello stadio "A.Viviani" e su Viale Marconi, via N.Sauro, via Viviani...nonchè il divieto di vendita e somministrazione di bevande e altro in contenitori di vetro e/o altro materiale utilizzabile come oggetto contundente"*;

RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione di tutti i predetti incontri di calcio disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a cinque (5) gradi, nonché il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, all'interno dello stadio A.Viviani e per gli esercizi commerciali e artigianali ubicati in Via Marconi, via Viviani e via N.Sauro;

RITENUTO

opportuno, disporre, con il presente provvedimento, per la stagione calcistica 2021-2022, i predetti divieti in occasione di tutti gli incontri di calcio previsti dai calendari ufficiali della F.G.C.I. (Federazione Italiana Gioco Calcio) e valevoli per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro e per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri per play-off e play-out nonché di eventuali incontri di calcio anche amichevoli della squadra "POTENZA CALCIO" e della squadra "AZ PICERNO", a partire da due ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro di calcio e sino a due dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro di calcio;

CONSIDERATO

che, nell'area antistante l'ingresso dello stadio A Viviani, è ubicato l'ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori, le cui merci esposte e l'utenza possono interferire con l'ingresso del pubblico nello stadio in occasione delle partite del "POTENZA CALCIO";

RITENUTO

opportuno, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, per la stagione calcistica 2021-2022, disporre in occasione di tutti gli incontri di calcio previsti dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevoli per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri per play-off e play-out, nonché di eventuali incontri di calcio anche amichevoli- della squadra "POTENZA CALCIO", la chiusura dell'esercizio di cui sopra, a partire da quattro ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino a due ore dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro;

RITENUTO

opportuno, disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nell'Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale di questo comune, notificato via p.e.c. dall'Ufficio Suap agli esercenti che effettuano il ristoro in occasione degli incontri di calcio e consegnato dalla POLIZIA LOCALE agli esercenti interessati dalle prescrizioni per ubicazione dell'esercizio;

RITENUTO

opportuno demandare a singoli ed autonomi provvedimenti le eventuali ulteriori prescrizioni da imporre in relazione alle specifiche esigenze di specifici incontri di calcio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è fatto divieto per tutta la stagione calcistica 2021/2022, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra "POTENZA CALCIO" e dell'"AZ PICERNO", previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro, per la Coppa Italia Serie C, di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out nonché di incontri anche amichevoli, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande con gradazione alcolica superiore a 5 gradi, a partire da due ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino a due ore dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro;

- è fatto divieto per tutta la stagione calcistica 2021/2022, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra "POTENZA CALCIO" e dell'"AZ PICERNO", previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato Serie C Girone C Lega Pro, per la Coppa Italia Serie C, nonché di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out e incontri anche amichevoli, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "A.Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico a partire da due ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro e sino a due ore dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro;

- al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, generalizzato in calce al presente provvedimento, per tutta la stagione calcistica 2021/2022, in occasione di ogni incontro di calcio della squadra "POTENZA CALCIO" previsto dai calendari ufficiali della F.G.C.I. e valevole per il Campionato di Lega Pro Serie C, per la Coppa Italia Serie C, nonché di eventuali incontri di calcio per play-in e play-out e incontri anche amichevoli, di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio a partire da quattro ore prima dell'ora d'inizio prevista per ciascun incontro, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo e sino a due ore dopo l'ora di fine prevista per ciascun incontro;

- eventuali ulteriori prescrizioni saranno stabilite con apposito provvedimento in relazione alle specifiche esigenze dell' incontro di calcio cui si riferiscono

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna all'Ufficio STAMPA, all'URP e alle UU.DD." URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE".

L'Ufficio STAMPA provvederà a dare massima diffusione del presente provvedimento.

L'URP provvederà a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Comune.

L'Ufficio Suap Attività Produttive è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani di questa città.

La POLIZIA LOCALE è incaricata della consegna del presente provvedimento:

- **AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE**, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio.
- **AL SIG. RUGGIERI ROCCO**, nato a Potenza il 2/03/1969 ed ivi residente alla c.da Costa Della Gaveta, 31, nella qualità di titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 26 agosto 2021

*Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive
dott.ssa Maria Teresa Laroia*



IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)